



**Politecnico
di Torino**

**REGOLAMENTO DI ATENEIO PER IL RECLUTAMENTO
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

Approvato dal Senato Accademico del 15 febbraio 2024

Emanato con D.R. n. 199 dell'8 marzo 2024

In vigore dall'8 marzo 2024

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11/03/2005) e della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e definisce le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2
Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Torino ed il Ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.
2. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. Il Politecnico di Torino provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi di infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 3
Tipologie contrattuali

1. Il Politecnico di Torino, ai sensi dell'art. 24 – comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240, sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 18 – comma 2 della Legge 30.12.2010, n. 240, può attivare contratti di diritto privato di lavoro subordinato, di seguito denominati contratti "RTT" e, in via transitoria, le seguenti tipologie contrattuali:
 - a) contratti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata, sulla base della procedura di cui al D.M. n. 242 del 24/05/2011, da un'apposita Commissione nominata dal Rettore.
I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse per effetto di preventivi accordi di programma tra Atenei di cui all'art. 7 della Legge n. 240/10;
 - b) contratti di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, di durata triennale non rinnovabile, riservati a candidati che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - b.1 aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240,
 - b.2 aver usufruito per almeno 3 anni di contratti di cui alla lettera a),
 - b.3 aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri,
 - b.4 aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge n. 230/2005.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui ai punti b.2, b.3 e b.4, ancorché singolarmente inferiori a 3 anni, sono cumulabili.

Il Politecnico di Torino nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e delle disponibilità di bilancio, valuta, nel terzo anno di contratto il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato, secondo le procedure dello specifico Regolamento di Ateneo.

L'Ateneo, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di Professore Associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui all'art. 24, comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Art. 3 bis Contratti RTT

1. I contratti RTT hanno una durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili. I contratti possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

Art. 4 Copertura finanziaria

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e della programmazione triennale del fabbisogno di personale le procedure per l'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere avviate su proposta del Dipartimento o per delibera diretta del Consiglio di Amministrazione.
2. La programmazione triennale di cui al comma 1 deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, nonché, nel caso di contratti RTT e contratti di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24 comma 5.
3. Nell'ambito della programmazione del personale è possibile, altresì, attivare i contratti nell'ambito di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati. In tal caso la copertura finanziaria deve essere:
 - di importo e durata non inferiore a quella del contratto, nel caso di contratti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - di importo non inferiore al costo quindicennale, per i contratti RTT e contratti di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge n. 240/2010.

Art. 5 Procedura per l'attivazione dei contratti

1. La delibera di attivazione dei contratti è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento e dovrà indicare:
 - a) la tipologia di contratto di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;

- b) il gruppo scientifico-disciplinare ed un eventuale profilo esclusivamente tramite individuazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) la sede di svolgimento dell'attività;
- d) il relativo regime di impegno (a tempo pieno o definito);
- e) le attività oggetto del contratto e l'impegno didattico complessivo che saranno richiesti al Ricercatore, secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo sull'attività didattica dei Ricercatori a tempo determinato e conformemente al comma 4, art. 24 della Legge n. 240/2010;
- f) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o dei progetti/programmi) di ricerca;
- g) la copertura finanziaria, comprensiva delle trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente.

Nel caso di attivazione del contratto da parte del Consiglio di Amministrazione la delibera dovrà essere adottata a maggioranza assoluta e dovrà indicare le voci sopra riportate, oltre al Dipartimento di afferenza del Ricercatore.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione dei contratti e, con esclusivo riferimento ai contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), le proposte di proroga degli stessi, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Bando di selezione

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando è aperto per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Per le sole procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), il bando è aperto per almeno 15 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Il bando di selezione deve indicare, oltre ai punti di cui all'art. 5 comma 1:
 - a) il Dipartimento di afferenza;
 - b) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - c) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascun candidato può presentare e gli eventuali archi temporali di riferimento;
 - d) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'ulteriore lingua straniera;
 - e) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - f) modalità e tempi per la presentazione per via telematica delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7 Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 è pari a quello iniziale spettante al Ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 è pari a quello iniziale spettante al Ricercatore confermato a seconda del regime di impegno

elevato del 20%, fatte salve specifiche disposizioni normative e/o programmi ministeriali.

3. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di RTT è pari a quello iniziale spettante al Ricercatore confermato a seconda del regime di impegno elevato del 30%, fatte salve specifiche disposizioni normative e/o programmi ministeriali.

Art. 8

Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del dottorato di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all'estero.
2. Non sono ammessi alle selezioni:
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - i Professori universitari di prima e seconda fascia e i Ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - Relativamente ai contratti RTD/a e RTD/b coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di Assegnista di Ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso il Politecnico di Torino o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
 - Relativamente ai contratti RTT non sono altresì ammessi alle selezioni i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti della medesima tipologia.

Art. 9

Commissione di selezione

1. La Commissione viene nominata con Decreto Rettorale ed è costituita da tre componenti scelti tra i Professori Ordinari, tra i Professori Associati Confermati ovvero nominati ex Legge 240/2010, tra i Ricercatori Confermati a tempo indeterminato oppure tra i docenti in servizio presso Atenei stranieri di pari livello accademico che presentino un'elevata qualificazione, e un'eccellente reputazione internazionale di cui almeno due non devono appartenere ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo. Uno dei tre nominativi è proposto dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto, gli altri due vengono individuati mediante sorteggio sulla base di una rosa di quattro nominativi in cui, per quanto possibile, siano rappresentati entrambi i generi. La delibera relativa alle proposte dipartimentali è adottata dal Consiglio di Dipartimento ed approvata a maggioranza dei Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato.
2. Per le sole procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), la Commissione viene nominata con Decreto Rettorale ed è costituita da tre componenti scelti tra i Professori Ordinari, tra i Professori Associati Confermati ovvero nominati ex Legge 240/2010, tra i Ricercatori Confermati a tempo indeterminato oppure tra i docenti in servizio presso Atenei stranieri di pari livello accademico che presentino un'elevata qualificazione, e

un'eccellente reputazione internazionale di cui almeno due non devono appartenere ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo.

3. Il Rettore, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal Dipartimento, potrà motivatamente procedere alla rimozione ed eventuale sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi prima di ogni successiva operazione di sorteggio. Le modalità operative di sorteggio sono validate dagli Organi di Governo.

Nel caso di posizioni gestite dal Consiglio di Amministrazione i tre componenti della Commissione vengono individuati dal Rettore.

Quanto disposto nel presente comma non si applica alle procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a).

4. I componenti della Commissione in ruolo presso gli Atenei italiani devono essere scelti di norma fra i professori appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare o a uno o più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della selezione.
5. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.
6. Il decreto di nomina è reso disponibile attraverso pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo per almeno sei mesi oltre la data di pubblicazione del Decreto Rettorale di accertamento degli atti.
7. Le eventuali istanze di riconsiliazione saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Rettore.
8. Per la nomina della Commissione di selezione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti della Commissione, accertata con Decreto Rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
9. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.
10. I componenti della commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo relativo alle Missioni e alle Trasferte.
11. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di due mesi.
12. Per le sole procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 1 mese dalla pubblicazione del decreto di nomina.

Art. 10

Modalità di svolgimento della selezione

1. La procedura di selezione si svolgerà secondo la seguente modalità:
 - a) valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, come elencati ai commi 2 e 3 del presente articolo, riconosciuti anche in ambito internazionale ed individuati conformemente al D.M. n. 243 del 25.05.2011;

- b) a seguito della valutazione preliminare, i candidati meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura minima prevista dall'art. 24, comma 2, lettera c) della Legge n. 240/2010;
- c) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla produzione scientifica complessiva dei candidati ammessi.
2. La Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare di cui alla precedente lettera a) nonché i criteri per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla produzione scientifica complessiva dei candidati di cui alla precedente lettera c), sempre tenendo conto dei sottoelencati criteri di cui al D.M. n. 243 del 25.05.2011:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Per i gruppi scientifico-disciplinari, in cui ne sia consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
- La Commissione può individuare altri indicatori motivati e consolidati nella comunità scientifica in relazione alla specificità del gruppo scientifico-disciplinare e del/i Settore/i Scientifico Disciplinare/i, oggetto della selezione.
- La Commissione potrà, inoltre, tener conto:
- della documentata esperienza maturata nel campo della ricerca, comprovante il possesso di solide competenze di base nel gruppo scientifico-disciplinare e nel/nei settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando;
 - dei rapporti e delle relazioni di ricerca documentati e stabiliti con Centri di Ricerca pubblici e privati e Università italiane e straniere.
5. I criteri e i parametri di cui al comma precedente sono resi pubblici per la durata di almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo ed all'albo ufficiale.
6. Per le sole procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), i criteri e i parametri di cui al comma 4 sono pubblicati sul sito dell'Ateneo ed all'Albo Ufficiale.
7. La valutazione di ciascun titolo di cui al comma 1 lettera c), è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

8. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
9. La discussione dei titoli e della produzione scientifica è pubblica. Durante la discussione verrà rivolta particolare attenzione ai titoli relativi all'attività didattica e alle metodologie didattiche utilizzate, anche mediante esemplificazioni pratiche di tali metodologie da parte del candidato.
Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, sarà accertata l'adeguata conoscenza della lingua inglese e, ove indicato dal bando, dell'ulteriore lingua straniera ivi specificata.
10. Al termine dei lavori, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato, la Commissione individua il candidato maggiormente qualificato a ricoprire la posizione, ovvero dichiara che nessun candidato è qualificato a ricoprire la posizione.
11. Per le sole procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), al termine dei lavori, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato, la Commissione formula la graduatoria generale di merito. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
L'utilizzo della graduatoria è vincolato alle esigenze scientifiche e didattiche correlate al Settore Concorsuale, eventuale Settore Scientifico Disciplinare e al programma di ricerca previsti dalla selezione.
La durata della validità della graduatoria di merito è pari a 6 mesi.
12. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti con i relativi allegati.
13. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante la valutazione preliminare, ove prevista, la valutazione dei titoli e della produzione scientifica di ciascun candidato.
14. Il Rettore, entro 60 giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, verifica la regolarità degli stessi. Nel caso in cui l'esito di tale verifica sia positivo, il Rettore provvede, con Decreto Rettorale, alla approvazione degli atti della Commissione e dichiara il nominativo del candidato maggiormente qualificato.
15. Per le sole procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), il Rettore, entro 60 giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, verifica la regolarità degli stessi. Nel caso in cui l'esito di tale verifica sia positivo, il Rettore provvede, con Decreto Rettorale, alla approvazione degli atti della Commissione.
16. Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di forma, ove essi siano oggetto di sanatoria, rinvia con motivato Decreto Rettorale gli atti alla Commissione per la regolarizzazione indicando un congruo termine per provvedere. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma non oggetto di sanatoria provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti e nomina una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento.
17. Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di manifesta infondatezza, incongruità o illogicità negli atti della Commissione, procede, mediante una puntuale ed idonea istruttoria, all'accertamento degli stessi. In tale ipotesi il termine per la conclusione delle operazioni di verifica può essere differito per ulteriori 30 giorni. Ove tali vizi siano accertati e non siano oggetto di sanatoria, il

Rettore provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti e nomina una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento.

18. I verbali delle singole sedute sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Art. 11 **Chiamata del candidato**

1. All'esito della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione. La relativa delibera di proposta è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia riuniti in Consiglio di Dipartimento.
2. Per le sole procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 comma 3, lett. a), all'esito della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La relativa delibera di proposta è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia riuniti in Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata del Dipartimento entro tre mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore.
4. Nel caso di motivata proposta di non chiamata, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
5. Nel caso di inerzia del Dipartimento nel termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata del candidato selezionato dalla Commissione.
6. Relativamente alle procedure selettive RTT ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge 240 del 2010, qualora il Dipartimento non proceda alla chiamata, il Dipartimento, non potrà, per i tre anni successivi, bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

Art. 12 **Chiamata diretta dei ricercatori** **nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali**

1. Ai sensi della vigente legislazione, in deroga alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, il Politecnico di Torino può stipulare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione – che si avvarrà di una Commissione istruttoria qualificata – contratti RTT, contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della Legge n. 240/2010 con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca che:
 - risultino vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali;
 - risultino vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto di cui al precedente comma e finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
2. I ricercatori di cui al presente articolo stipulano il contratto di lavoro con riferimento all'art. 13 del presente Regolamento, fatte salve le peculiarità del singolo programma di ricerca di alta qualificazione di cui il Ricercatore è risultato vincitore.

Art. 13
Stipula del contratto individuale di lavoro

1. Il contratto che si instaura con il Ricercatore a tempo determinato, sottoscritto dal Rettore, e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione della tipologia contrattuale di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c) il regime di impegno;
 - d) l'indicazione delle prestazioni richieste di ricerca e di didattica nonché le relative modalità di svolgimento;
 - e) il trattamento economico complessivo;
 - f) il trattamento previdenziale ed assistenziale;
 - g) la sede di lavoro e il Dipartimento di afferenza;
 - h) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto.

Art. 14
Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I Ricercatori a tempo determinato sono tenuti ad attenersi al Codice Etico della comunità universitaria nell'ambito della normativa vigente.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento e con l'eventuale responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.
4. Laddove richiesto, lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca o dal Direttore del Dipartimento. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal Ricercatore, viene utilizzato il sistema di time sheet di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è definita con l'apposito Regolamento di Ateneo di cui all'art. 6, comma 14, Legge n. 240/2010.
6. Il Ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della Legge n. 240/2010.
8. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
9. I ricercatori a tempo determinato, con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, possono chiedere di variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, da tempo pieno a tempo definito (e non viceversa) solo in caso di proroga del contratto, a valere sulla proroga stessa, e laddove compatibile con le regole dell'eventuale finanziatore esterno. La richiesta di opzione per il tempo definito dovrà quindi essere presentata dall'interessato al momento della proposta di proroga del contratto, nei termini previsti dall'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.
10. Non è conferibile il titolo di "Professore Aggregato" ai ricercatori a tempo determinato secondo quanto dispone l'art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010.
11. Ai Ricercatori a tempo determinato viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e

successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 12 mesi.

Art. 15

Proroga del contratto

1. Coerentemente con la programmazione triennale e garantendone la sostenibilità finanziaria, il Dipartimento interessato può, con il consenso del titolare, proporre, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.
2. La proposta di proroga è valutata da un'apposita commissione nominata dal Rettore, sulla base delle modalità, criteri e parametri definiti con Decreto del Ministero del 24/05/2011 n. 242.
3. La proposta di proroga, unitamente alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata almeno un mese prima del termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 16

Mobilità

1. In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove la portabilità degli stessi sia espressamente prevista dall'ente finanziatore esclusivamente per alcune tipologie specifiche nelle quali il finanziamento è riconosciuto al singolo Ricercatore.

Art. 17

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del contratto;
 - da grave inadempienza del Ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti organi accademici.
2. Il Ricercatore e l'Amministrazione possono altresì recedere dal contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., dandone comunicazione scritta all'altra parte con almeno 30 giorni di preavviso. In particolare, il Ricercatore è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore e alla Struttura di appartenenza. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 18

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai Ricercatori di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle loro mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà industriale ed intellettuale ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Art. 19

Norme finali

1. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
2. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i riferimenti ai gruppi scientifico-disciplinari sono da interpretarsi come relativi ai settori concorsuali secondo le norme vigenti al 29/06/2022.
4. Esclusivamente per i contratti RTT:
 - l'Università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso del suddetto requisito.
 - Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente fissato al 31/12/2026, l'università riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti, ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno titolari di contratti da Ricercatore a tempo determinato lett. a o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.
5. Con riferimento alle procedure di RTT le stesse si applicano, nelle more della definizione di apposito Regolamento, esclusivamente alle procedure previste dai progetti in atto per i Dipartimenti di Eccellenza (come previsto al punto 1. della nota ministeriale 9732 del 28/7/2022).